

OGGETTO: SEDICESIMO PACCHETTO SANZIONI UE CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA

L'Unione Europea, con pubblicazione sulla GUUE dello scorso 24.02.2025, ha adottato il sedicesimo pacchetto di misure restrittive economiche ed individuali contro la Federazione Russa, con l'obiettivo di rafforzare l'attuale impianto di sanzioni, adottato a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina e all'annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

Il pacchetto include, tra gli altri, la Decisione (PESC) 2025/394, che modifica la Decisione (PESC) 2014/512, ed il Regolamento (UE) 2025/395, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014. Nell'ambito dello stesso pacchetto sono stati anche pubblicati la Decisione (PESC) 2025/388, che modifica la Decisione (PESC) 2014/145, il Regolamento (UE) 2025/390, con cui è stato emendato il Regolamento (UE) n. 269/2014, relativo alle sanzioni nei confronti di determinate entità implicate nel conflitto in Ucraina, ed il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/389 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014.

Di seguito i link per la consultazione diretta:

[Decisione \(PESC\) 2025/394 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;](#)

[Regolamento \(UE\) 2025/395 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento \(UE\) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;](#)

[Decisione \(PESC\) 2025/388 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;](#)

[Regolamento \(UE\) 2025/390 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento \(UE\) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/389 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che attua il regolamento \(UE\) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina .](#)

La versione consolidata del Regolamento (UE) n. 833/2014 è consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20250225>, mentre la versione consolidata del Regolamento (UE) n. 269/2014 è consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014R0269-20250224> .

A mero titolo illustrativo, si riporta una sintesi delle principali misure riferite a questioni di più diretta competenza di UAMA. Nel rinviare alla sopra menzionata legislazione restrittiva dell'Unione, si precisa che il presente testo vale come strumento di consultazione e non produce alcun effetto giuridico.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa (Regolamento (UE) n. 833/2014), si segnalano le seguenti misure adottate.

- Agli articoli 2 e 2 bis sono state apportate alcune modifiche che hanno portato all'eliminazione di alcune cause di non applicabilità dei divieti previsti per l'esportazione di prodotti a duplice uso e c.d. ad elevata tecnologia. Le esenzioni sono ora operative, previa notifica, solo per scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente o sono intesi come risposta a catastrofi naturali; oppure per usi medici o farmaceutici, a condizione che **non siano elencati all'allegato XL del Regolamento (UE) n. 833/2014**. Alcune esenzioni sono state trasformate in deroghe, ivi compresa quella per usi medici e farmaceutici di beni elencati nell'allegato XL. Si segnala che l'allegato XL ricomprende i c.d. Beni Comuni ad Alta Priorità (CHPI), tra cui figura componentistica impiegata nell'industria farmaceutica, tra cui semiconduttori, telecamere, unità per l'elaborazione delle informazioni o convertitori statici, che potrebbero trovare impiego nella produzione medico-farmaceutica, e richiedere, pertanto, un'autorizzazione per la loro esportazione.
- L'articolo 2 ter è stato modificato, introducendo, al di là di quanto previsto al paragrafo 7 degli articoli 2 e 2 bis, il divieto generalizzato di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso e beni e tecnologie elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione, ai soggetti elencati nell'allegato IV. Tale divieto è esteso anche alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, e sono comunque previsti casi di deroga.
- L'articolo 3 è stato modificato con l'inserimento del paragrafo 1 bis che estende il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente in Russia o per un uso in Russia, ai software elencati nell'allegato II, utilizzabili per la prospezione di gas e petrolio, trivellazione ed elaborazione di dati sismici. Questo divieto è accompagnato da una clausola c.d. di "grandfathering" che fa salva l'esecuzione, fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori. Per i beni di cui all'allegato II, la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi risulta vietata quando avviene sia direttamente che indirettamente.
- L'articolo 3 decies, che prevede il divieto di acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni elencati nell'allegato XXI, si applica ora anche all'alluminio greggio di cui alla voce doganale 7601. Per questo prodotto sono state previste delle quote per l'importazione di 275.000 tonnellate metriche, fino al 26 febbraio 2026, mentre, dal 26 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026, in esecuzione di contratti

conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori, sarà ancora possibile importare fino a 50.000 tonnellate metriche di tale prodotto.

- L'articolo 3 duodecies è stato modificato attraverso la soppressione di parti non più necessarie, mentre è stato esteso il divieto di esportazione, vendita, fornitura e trasferimento in Russia o per un uso in Russia a nuovi beni ora elencati nell'allegato XXIII. In particolare, sono state elencate alcune intere voci doganali ove prima erano listati solo singoli codici (ad es. dolomite di cui alla voce 2518, magnesite di cui alla voce 2519, carta, cartone e prodotti simili di cui alle voci 4803, 4809 e 4810 e vetro di sicurezza di cui alla voce 7007), oltre ad essere stati elencati alcuni nuovi prodotti (ad es. minerali di cui alla voce 2615). Per i nuovi beni in allegato XXIII, che rientrano nei codici NC elencati nell'allegato XXIIID (ad es. Dolomite, Nitrato di Potassio, ecc.), è stata prevista una clausola di salvaguardia (c.d. *grandfathering*) per l'esecuzione, fino al 26 maggio 2025, di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Inoltre, la deroga prevista dal paragrafo 5 bis dell'art. 3 duodecies è stata estesa anche ai beni rientranti nel codice NC 7007 19 80 (Vetri temperati di sicurezza), così come è stata estesa ai beni ai cui codici NC 2920 90 (Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli e loro Sali) e NC 3920 62 (Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle non alveolari), la deroga prevista dal paragrafo 5 bis bis dello stesso articolo, in caso di impiego nella produzione di prodotti alimentari destinati al consumo umano in Russia. Con l'aggiunta del paragrafo 5 septies, è stata prevista una deroga per l'esportazione dei beni di cui ai codici NC 9026 (Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas), 9027 (Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche), e 9031 (Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove), elencati nell'allegato XXIII, la cui esportazione era stata precedentemente autorizzata a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 septies. Con l'aggiunta del paragrafo 5 octies, infine, è stata prevista una deroga per l'esportazione e il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 8517 62 (Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati) e 8523 52 (Schede intelligenti), elencati nell'allegato XXIII, purché essi siano destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.
- L'articolo 3 univicies è stato sostituito e, nella nuova formulazione, ora prevede il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie e fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e/o servizi a qualsiasi persona o entità in Russia, anche nel caso in cui tali beni e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al petrolio greggio in Russia, quali quelli di prospezione e produzione. Per tali progetti, relativi al petrolio greggio, è stata prevista una clausola di salvaguardia (c.d. *grandfathering*) per l'esecuzione, fino al 26 maggio 2025, di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a cui si aggiunge un'esenzione per i progetti di produzione petrolifera per i quali è stata stabilita una produzione commerciale regolare prima del 25 febbraio 2025.

- All'articolo 3 duodecies è stata prevista una deroga al divieto di acquistare Gas Naturale Liquefatto (GNL), qualora l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia, giunga in un terminale di gas naturale liquefatto non connesso al sistema del gas naturale interconnesso, sempre che il GNL sia stato acquistato, importato, trasferito da un terminale situato in altro stato membro e che l'acquisto, l'importazione o il trasferimento siano finalizzati all'approvvigionamento energetico.
- L'articolo 5 quidecies è stato modificato, estendendo il divieto di prestare determinati servizi professionali al governo russo o alle persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, anche alla prestazione di servizi di costruzione. È stato inoltre inserita la lettera c) al paragrafo 3 bis, che prevede il divieto di vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione al software di cui al paragrafo 2 ter (software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell'allegato XXXIX) e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tale software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia.
- L'**articolo 12 ter** è stato modificato, estendendo gli obblighi previsti dal paragrafo 1 in materia di politiche, controlli e procedure per la gestione dei rischi di esportazione in Russia, anche a tutte le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano i beni elencati nell'Allegato XLVIII, che attualmente comprende solamente i beni di cui ai codici NC 8502 20 (gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla) e 8536 50 (altri interruttori, sezionatori e commutatori). Per i beni elencati nell'allegato XLVIII, tali obblighi si applicano a decorrere dal 26 maggio 2025.

In considerazione delle nuove misure introdotte sono state apportate modifiche, tra gli altri, ai seguenti allegati:

- **allegato II;**
- **allegato IV;**
- **allegato VII;**
- **allegato XXI;**
- **allegato XXIII** con la conseguente soppressione dell'**allegato XXIIIB** e dell'**allegato XXIIIC**, nonché dell'aggiunta dell'**allegato XXIIID**;
- **allegato XXXVII;**
- aggiunta dell'**allegato XLVIII**.

Si coglie infine l'occasione per rimarcare come l'efficacia delle autorizzazioni per l'esportazione rilasciate da questa Autorità sia sempre subordinata:

- alla correttezza dei dati e dei documenti forniti al momento della presentazione della domanda;
- all'assenza di rilevanti mutamenti della normativa applicabile.

Pertanto, anche in considerazione del crescente e continuo inasprimento delle misure restrittive verso la Federazione Russa e del tangibile mutamento del quadro normativo di riferimento, gli operatori sono invitati a verificare sempre la compatibilità delle operazioni commerciali alla normativa vigente al momento dell'esportazione o della fornitura di servizi, e se siano intervenute modifiche alle misure restrittive unionali successivamente alla data del rilascio della licenza originaria che possano aver impattato sull'efficacia della stessa, rammentando che, in caso di violazione delle misure restrittive unionali, sono applicabili le sanzioni amministrative e penali previste ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 221/2017.